



*Direzione Regionale della Puglia*

*Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali*

**Procedura tramite Mercato Elettronico Consip per la stipula di un contratto-quadro per la fornitura di arredi per gli uffici dell’Agenzia delle entrate ubicati in Puglia. CIG 9030017DC0**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Contratto .....	2
Art. 2 – Massimale contrattuale. Corrispettivi. Clausola di revisione dei prezzi .....	3
Art. 3 - Durata del contratto .....	3
Art. 4 - Modalità di esecuzione delle forniture .....	3
Art. 5 - Garanzia.....	5
Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente .....	5
Art. 7 - Fatturazione e pagamento.....	6
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 9 - Responsabilità dell’aggiudicataria .....	7
Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione.....	7
Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione definitiva .....	8
Art. 12 - Divieto di cessione dei contratti .....	8
Art. 13 - Subappalto .....	8
Art. 14 - Cessione del credito.....	10
Art. 15 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società.....	10
Art. 16 - Disposizioni antimafia.....	11
Art. 17 - Foro competente .....	11
Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....	11

**L’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Puglia** (di seguito denominata “Agenzia”), sede legale in via Giorgione n. 106, 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, Ufficio competente: Direzione regionale della Puglia, via G. Amendola 201/7- 70126- Bari,

e

**NON COMPILARE** (di seguito denominato “Appaltatore”), con sede in **NON COMPILARE**, codice fiscale **NON COMPILARE** e partita IVA **NON COMPILARE**;

convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto del Contratto**

Il Contratto-Quadro ha ad oggetto la fornitura di arredi per gli Uffici dell’Agenzia delle entrate ubicati in Puglia come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico allegato alla RDO, che forma parte integrante del contratto.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

## **Art. 2 – Massimale contrattuale. Corrispettivi. Clausola di revisione dei prezzi**

Il valore massimale del contratto-quadro è determinato in complessivi € 122.000,00+iva, di cui € 1.000,00+iva per oneri di sicurezza per rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

**I corrispettivi unitari, al netto** dell'IVA, sono indicati nell'offerta economica presentata dalla Società, che qui viene integralmente recepita:

**(non compilare)**

L'Agenzia procederà in base all'effettivo fabbisogno degli uffici, a richiedere, tramite singoli ordinativi, le forniture necessarie, fino a concorrenza dell'importo massimale, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso.

L'Agenzia, in presenza di nuove esigenze non prevedibili al momento in cui è stata avviata la RDO, si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicataria, a valere, in ogni caso, sul massimale previsto dal contratto, la fornitura di ulteriori prodotti diversi da quelli quotati. In questo caso saranno richiesti dettagliati preventivi e dopo averne verificata la congruità, verranno emessi i relativi ordinativi fornitura.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura emessi fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

I corrispettivi unitari indicati nell'offerta devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi.

In applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per ordinativi emessi a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla stipula del contratto si procederà a revisione dei prezzi applicando la variazione dell' "Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - Mercato Interno", capitolo 0060 - beni di consumo durevoli (mese inizio: mese stipula – mese fine: settimo mese dalla stipula) determinato mediante portale "Rivaluta" dell'ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/>

## **Art. 3 - Durata del contratto**

**Il contratto, nei limiti dell'importo massimale previsto, avrà durata annuale, a decorrere dalla stipula.**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'opzione di proroga tecnica potrà essere esercitata entro il limite del massimale contrattuale.

## **Art. 4 - Modalità di esecuzione delle forniture**

L'Agenzia richiederà le forniture mediante l'invio di Ordini di fornitura, nei quali saranno specificati:

- La sede di consegna;
- Gli articoli da fornire;

- I termini di consegna (in via ordinaria 45 giorni solari, fatti salvi gli ordini di importo superiore ad € 15.000,00+iva, per i quali il termine verrà concordato in base alla consistenza della fornitura).
- I referenti locali incaricati del controllo della regolare fornitura.

Le sedi di consegna saranno individuate tra le sedi dell’Agenzia delle entrate ubicate nella Puglia. Tenuto conto dell’imminente riorganizzazione della competenza territoriale delle strutture dell’Agenzia deputate agli approvvigionamenti, **l’Agenzia si riserva la facoltà di emettere ordini anche per uffici aventi sedi in altra regione, che il fornitore si impegna ad accettare per consegne entro un raggio di 600 km, calcolati da Bari.**

Le attività oggetto dell’appalto saranno svolte, salvo casi eccezionali, nei giorni e negli orari di apertura delle sedi dell’Agenzia.

L’Aggiudicataria comunicherà all’Assistente del Direttore dell’esecuzione individuato in ciascun ordinativo di fornitura, entro le ore 16:00 del giorno antecedente a quello concordato per l’esecuzione della fornitura i nominativi delle persone che intenderà impiegare e che dovranno essere autorizzate ad entrare nei locali dell’Agenzia.

L’Aggiudicataria nell’esecuzione della fornitura dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni a persone e cose restando comunque responsabile degli oneri conseguenti.

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel luogo indicato nell’Ordinativo di Fornitura.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano” (in presenza di adeguati mezzi di sollevamento ai piani; in caso contrario sarà chiesto al fornitore di formulare un preventivo per il noleggio giornaliero di idoneo mezzo di sollevamento), posa in opera, installazione, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi.

La consegna si intenderà effettuata con la sottoscrizione del verbale di consegna redatto dal Fornitore in contraddittorio con il referente dell’Agenzia, nel quale dovranno essere indicati: la “data ordine”, la data del sopralluogo se previsto, la data dell’avvenuta consegna e posa in opera, la verifica dell’assenza di vizi apparenti, il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero degli arredi (suddivisi per tipologia) oggetto del verbale di consegna, l’elenco degli arredi oggetto dell’Ordinativo.

L’Agenzia si impegna a rendere liberi, da ogni impedimento che ostacoli la ricezione e l’installazione dei prodotti ordinati per la data della consegna, i locali sufficienti a riceverli; in caso contrario l’Agenzia dovrà avvertire, anche via fax o per posta elettronica, il Fornitore almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la consegna. Qualora tale avviso non venga dato tempestivamente, il ritardo nella consegna non sarà imputabile al Fornitore.

Entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna (così come da verbale sottoscritto ai sensi del precedente comma) i prodotti forniti verranno sottoposti a collaudo dall’Agenzia, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei prodotti oggetto dell’Ordine di Fornitura, salvo il caso in cui l’Agenzia abbia

deciso, dandone notizia al Fornitore nella comunicazione di cui sopra, di procedere al collaudo a campione.

Il collaudo è inteso quale verifica che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate in sede di Offerta. Pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i prodotti hanno le predette caratteristiche e risultano funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, firmato da un incaricato dell'Agenzia e controfirmato da un incaricato del Fornitore, se presente.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" consegnata.

Il collaudo si intenderà positivo anche nel caso in cui, entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna, l'Agenzia non sottoponga i prodotti al collaudo di cui sopra.

### **Art. 5 - Garanzia**

Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" così come definita nel presente contratto.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

La garanzia non comprende difetti causati da:

- 1) normale usura nel tempo;
- 2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- 3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
- 4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- 5) cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla richiesta d'intervento da parte dell'Agenzia inviata tramite mail.

Gli interventi in garanzia saranno effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, nelle ore lavorative.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

Per ogni intervento eseguito dovrà essere redatta un apposito Verbale, sottoscritto da un incaricato dell'Agenzia e da un incaricato del Fornitore.

### **Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavorista, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili

alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.

Resta inteso che l’aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.

L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

#### **Art. 7 - Fatturazione e pagamento**

L’Agenzia, per l’esecuzione dell’appalto, dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Ditta.

Le operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei pagamenti dell’Iva (**c.d. split-payment**), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017.

In caso di ritardo nell’effettuazione del pagamento, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), avendo cura di inserire il codice destinatario IPA della Direzione Regionale della Puglia **E4P4FD**. Oltre al suddetto codice IPA, si dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica il Codice Identificativo Gara (CIG) da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati (dati ordine di Acquisto).

L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 9 - Responsabilità dell'aggiudicataria**

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

### **Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione**

In caso di ritardo nell'adempimento delle forniture oggetto del contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo; laddove l'importo così determinato fosse inferiore ad € 50,00, si applicherà una penale minima forfettaria di € 50,00.

La penale sarà applicata in ogni caso di esecuzione della fornitura difforme dagli obblighi per l'aggiudicataria previsti dal presente documento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o PEC, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione nell'espletamento dell'appalto da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..

### **Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione definitiva**

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, **la società aggiudicataria ha costituito** e presentato all'Agenzia, prima della sottoscrizione del contratto, **una garanzia fideiussoria** ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. **per l'importo di € NON COMPILARE**

L'aggiudicatario ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la durata della garanzia fideiussoria.

### **Art. 12 - Divieto di cessione dei contratti**

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i contratti stipulati a seguito della presente RDO nonché i crediti da essi derivanti.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, i contratti in oggetto si risolveranno di diritto.

### **Art. 13 - Subappalto**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

**(ovvero)**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al **NON COMPILARE** dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: **NON COMPILARE**

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Agenzia provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Agenzia, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'Agenzia sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso l'Agenzia il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Agenzia non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Agenzia procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Agenzia. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### **Art. 14 - Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione del credito venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 15 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

### **Art. 16 - Disposizioni antimafia**

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 17 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Bari.

### **Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.